

25 MARZO 2025

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

OGGETTO: SETTORE ASSISTENZA: APPROVAZIONE PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E OPERA UNIVERSITARIA PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEI REQUISITI DICHIARATI DA COLORO CHE PARTECIPANO A BANDI PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO/CONTRIBUTI GESTITI DA OPERA UNIVERSITARIA.

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento *“rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”*,

la medesima legge provinciale disciplina anche il funzionamento di Opera universitaria di Trento, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento che, ai sensi della legge provinciale 3/2006, svolge *“attività di supporto e assistenza allo studio universitario”*,

l’art. 4 della sopra richiamata legge provinciale 9/91 attribuisce a Opera Universitaria di Trento l’erogazione di *“tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari”* e il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti *“i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono erogati con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed in base ai requisiti prescritti dai relativi bandi di concorso”*,

l’art. 14 co. 1 – Programmazione e organizzazione degli interventi – della succitata Legge Provinciale 9/1991 che prevede al co. 1 che *“La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell’istruzione superiore in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell’università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica”*.

Il comma 1 dell’art. 23 della precitata legge provinciale 9/1991 autorizza la Giunta provinciale, anche per il tramite di Opera universitaria, all’erogazione di borse di studio destinate a *“studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento”* e il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, avvalendosi anche di Opera universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti *“residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso*

università straniera , nonché a studenti iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della provincia successivamente all'iscrizione ai predetti corsi.”,

Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, l'art. 23 co. 3 ter della sopracitata legge provinciale 9/1991, introdotto dalla L.P 21/2015 (legge di stabilità 2016) e modificato dall'art. 20 della LP 10/2022 (assestamento 2022), autorizza la Giunta provinciale, anche per il tramite di Opera Universitaria, ad attivare *“politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie”*.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” disciplina al Capo III gli *“interventi a favore degli studenti dell'istruzione superiore”*. In particolare l'articolo 79 comma 1 specifica che *“il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore è sostenuto attraverso i seguenti servizi e interventi:*

- a) servizi di mensa;*
- b) servizi abitativi;*
- c) borse di studio;*
- d) prestiti;*
- e) servizi di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo, nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità previste da questo capo”*.

L'art. 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e ss.mm. prevede la possibilità che la Provincia, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, possa erogare, borse di studio a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari residenti in provincia di Trento, *“purché non friscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi”*.

In applicazione degli indirizzi generali impartiti dalla provincia, Opera Universitaria approva annualmente i seguenti bandi:

- Bando per il conferimento della borsa di studio e del posto alloggio, per l'esonero della tassa provinciale per il diritto allo studio e delle tasse universitarie rivolto alle studentesse e agli studenti dell'Università degli studi di Trento, del Conservatorio di musica “F.A. Bonporti”, scuola superiore per mediatori linguistici di Trento (ssml) e della Trentino Art Academy;
- Bando per il conferimento delle borse di studio a studentesse e studenti residenti in Provincia di Trento iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso atenei o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della provincia di Trento) o all'estero;
- Bando per la concessione di contributi per il sostegno agli studi post-diploma rivolto ai residenti in provincia di Trento;
- Bando per il conferimento di borse di studio e posti alloggio per studentesse e studenti iscritti ai corsi di Alta Formazione Professionale;
- Bando per il conferimento della borsa di studio per studentesse e studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni sanitarie e corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Considerata la necessità di Opera Universitaria di effettuare verifiche amministrative di regolarità formale dei requisiti dichiarati dagli istanti in sede di presentazione delle domande per il conferimento di borse di studio ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in base alle regole previste dai Bandi di cui sopra, in particolare relativamente all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale,

considerato che presso il Ministero è istituita l'ANS, la quale consente di fornire le informazioni comunicate dagli atenei per ciò che concerne la qualifica di studente iscritto e/o il conseguimento di titoli di studio universitari necessarie per la verifica dei requisiti dichiarati dall'istante in sede di presentazione delle domande per le borse di studio,

con il presente provvedimento si autorizza pertanto la sottoscrizione di un Protocollo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (all. 1), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con durata utile all'interrogazione dei dati richiesti al fine della verifica dei bandi relativi agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e comunque non superiore a 36 mesi.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 6, co. 1, della L.p. 23/1992 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il D. Lgs. n. 68 di data 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- vista la Legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e ss.mm. “Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento” e in particolare l'art. 43 - Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari – c. 2;
- vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” e in particolare l'Allegato A - Agenzie ed enti strumentali della Provincia (art.33, c.1, lett. a), che per il settore n. 6. Istruzione e Formazione individua alla lett.c, Opera Universitaria quale soggetto erogatore di attività di supporto e di assistenza allo studio universitario;
- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e in particolare l'art. 83, che stabilisce le modalità con cui Opera Universitaria provvede all'offerta degli strumenti e delle provvidenze a favore degli studenti dell'istruzione superiore;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e delibera della Giunta Provinciale n. 2276, del 30 dicembre 2024;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il protocollo triennale tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e Opera Universitaria per la verifica della presenza nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari dei requisiti dichiarati nelle autocertificazioni rilasciate da studenti che partecipano a bandi per l'erogazione di borse di studio/contributi gestiti da Opera Universitaria, che viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto che il protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata utile all'interrogazione dei dati richiesti al fine della verifica dei bandi relativi agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e comunque non superiore a 36 mesi;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente per cui non si rende necessaria l'acquisizione del CUP non rientrando in ambito di applicazione dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata con D.L. 76/2020.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(GM/ldp)